



Ordinanza n. 437 del 14/11/2025

Oggetto: PROVVEDIMENTO URGENTE, AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 5 E 54 COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 PER LE LIMITAZIONI ALLA VENDITA E AL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE, PER LE LIMITAZIONI ALLA VENDITA E AL CONSUMO DI BEVANDE CONTENUTE IN VETRO, PER LA LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI SONORE.

IL SINDACO

VISTO il D.L. 06.12.2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 22/12/2011, n.214, in particolare l’art. 31, comma 1, che ha modificato l’art. 3, comma 1, lett. d-bis del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, introducendo la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ;

CONSIDERATO che la citata normativa consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (art. 35 commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011);

VISTA la Circolare n. 3644/C emanata in data 28.10.2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico, Decreto Legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, art.35, commi 6 e 7 “liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura – Circolare esplicativa” nella quale si legge, fra l’altro, che “eventuali specifici atti provvendimentali, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (specie relativamente alle problematiche connesse alla somministrazione di alcoolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di “vincoli” necessari ad evitare “danno alla sicurezza (...) e indispensabili per la protezione della salute umana (..), dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale”, espressamente richiamati, come limiti all’iniziativa e all’attività economica privata ammissibili, dall’art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14/09/2011, n.148”;

TENUTO CONTO che il territorio comunale, è interessato, in alcuni punti specifici della città, da emissioni sonore oltre i limiti della normale tollerabilità, che creano disturbo al riposo e alla quiete dei residenti e che il fenomeno è stato segnalato più volte dagli stessi cittadini, nonché dalle Forze dell'Ordine;

DATO ATTO che, sulla scorta di quanto evidenziato, non è mutata l'esigenza di tutelare la vivibilità urbana, il riposo e la tranquillità delle persone, oltremodo turbata e pregiudicata dal fenomeno di cui sopra, ed appare pertanto necessario, anche in ragione dell'approssimarsi delle festività natalizie ed il conseguente aumento di flussi turistici, intervenire con ordinanza contingibile e urgente, emessa ai sensi degli artt. 50, comma 5, e 54 del D.lgs. n. 267/2000, fino al 31.03.2026;

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Urbana approvato con D.D.C. n.47 del 14.11.2000, integrato e modificato con D.C.C. n.99 del 25.11.2021, segnatamente con l'introduzione delle misure relative al cd. "daspo urbano", di cui alla legge n° 48 del 18 aprile 2017;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

LETTI gli artt. 7/bis, 50 e 54 del D.lgs. n. 267/00;
l'art. 7, l'art. 20, l'art. 158, l'art. 159 del Codice della Strada, D.lgs. n.285/92;
l'art.3, c.16 della Legge n.94/2009;
l'art. 8- bis della Legge 689/1981 in materia di reiterazione delle violazioni;
gli articoli 99 e 149 della Legge regionale n° 7 del 21 aprile 2020,

ORDINA

con decorrenza dal **14 novembre 2025** e fino al **31 marzo 2026**, con efficacia sull'intero territorio comunale, che dalle **ore 21:00** alle **ore 02:00** del giorno successivo:

- è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi pubblici e commerciali, le piazze e i parchi comunali, inclusi gli spazi interni ed esterni dei distributori automatici ovunque ubicati;
- ai bar, "baretti", vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante, nonché agli esercizi di ristorazione, la vendita di bevande alcoliche è consentita solo con servizio al banco o ai tavoli;
- è fatto divieto a chiunque, sul territorio comunale, di vendere per asporto, sia in forma fissa che ambulante, bevande contenute in contenitori di vetro, anche se dispensate da distributori automatici e di consumare bevande contenute in contenitori di vetro in luoghi pubblici. Il divieto non opera per gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa specializzati nella vendita di bevande, ai sensi dell'art 13 del D. Lgs. n. 114/1998;

O R D I N A, altresì,

con effetto dal **14.11.2025** e fino al **31.03.2026**, con efficacia sull'intero territorio comunale, al fine di contenere il disturbo causato dalle diffusioni/emissioni di suoni e/o rumore, provenienti da attività di intrattenimento e similari:

- a) *il divieto di emissioni sonore e/o musicali, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia modalità effettuabili, a qualsiasi ora del giorno e della notte, in tutti gli spazi all'aperto, sia essi pubblici che privati, di proprietà e/o comunque di pertinenza degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, delle altre tipologie di esercizi Pubblici, nonché degli Esercizi Commerciali.*
- b) *Saranno consentiti, in via del tutto eccezionale, eventi di intrattenimento e/o allietamento, nei limiti di n° 1 (uno) evento musicale a settimana, che dovranno essere preventivamente autorizzati dal SUAP e/o Comando Polizia Locale di questo Ente, con apposita richiesta, per ogni singolo evento, da inoltrare almeno 7 gg. prima dell'evento al suddetto Ufficio.*
In ogni caso, tali eventi dovranno terminare entro le ore 24.00 del giorno di svolgimento, significando che nel provvedimento autorizzativo verranno indicati l'orario d'inizio e le prescrizioni per garantire la quiete pubblica.
- c) *I titolari degli esercizi che saranno destinatari di sanzioni non avranno diritto, per i due mesi successivi alla data della trasgressione, ad ottenere alcuna autorizzazione in deroga per lo svolgimento di qualsivoglia evento musicale.*
- d) *Ai suddetti esercizi pubblici/commerciali, fatta salva la preventiva autorizzazione di cui al punto precedente, è sempre vietata l'installazione e/o l'utilizzo di casse e/o strumenti musicali, amplificatori e simili apparecchi di riproduzione sonora, nonché di qualsiasi strumentazione utile alla diffusione del suono e/ della musica all'esterno del locale, posti in corrispondenza degli ingressi e/o delle uscite dei locali dei predetti Esercizi.*
- e) *Per le attività al chiuso, fatto salvo il rispetto dei limiti di rumorosità previsti dal vigente Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose di cui alla Delibera comunale n. 22 del 25.11.2011, la riproduzione di musica all'interno degli esercizi sarà consentita solo in modalità di filodiffusione, nel rigoroso rispetto della fascia oraria dalle ore 20,00 alle ore 24.00.*
- f) *In ogni caso, dovrà essere sempre assicurata la non percepibilità della filodiffusione dall'esterno e/o dalla pubblica via, avendo cura di non arrecare disturbo al vicinato.*

SANZIONI

Tranne che il fatto costituisca reato e fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del D.L. nr. 14/2017, convertito dalla Legge n. 48 del 18 aprile 2017, il quale prevede che, in caso di reiterata inosservanza delle ordinanze Sindacali ex art. 50 TUEL, potrà essere disposta dal Questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 TULPS, RD 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico leggi di P.S.) e della Legge Regionale n. 7 del 21 aprile 2020, le violazioni alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza sono perseguiti come di seguito specificato:

1. Con la sanzione amministrativa da 25 euro a 500 euro, così come previsto dall'articolo 7/bis del D. Igs. 267/00. È ammesso il pagamento in misura ridotta di 50 euro, ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81;
2. In caso di reiterazione delle violazioni dei precetti di cui alla presente ordinanza (*al 2° illecito*), oltre alla sanzione di cui al punto precedente, verrà disposta la chiusura dell'attività da 7 (sette) a 10 (dieci) giorni, nonché la revoca dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico all'esterno dei locali;
3. In caso di ulteriore, ripetuta, reiterazione delle violazioni (dal 3° illecito), nonché in casi di particolari gravità delle stesse, oltre alla sanzione di cui ai punti 1 e 2, verrà disposta la chiusura da 11 (undici) a 15 (quindici) giorni.

Atteso che le attività economiche di cui innanzi sono disciplinate dalla Legge Regionale n. 7 del 21 aprile 2020, la reiterazione di cui ai punti precedenti opera ai sensi dell'art. 149, comma 7, secondo periodo medesima L.R. n. 7/2020 (“*La reiterazione si verifica se è stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione*”).

Per le procedure di chiusura delle attività è competente il Servizio SUAP di questo Comune secondo i principi generali sanciti delle Leggi di P.S., in particolare:

- il pubblico ufficiale che ha proceduto all'accertamento, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'Autorità Competente.
- Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'Autorità Competente, con provvedimento motivato, dispone la chiusura dell'attività sanzionata che sarà eseguita decorsi 7 (sette) giorni dalla notifica del provvedimento.
- Chiunque non osserva i provvedimenti legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono introitati dal Comune di Pompei.

DEMANDA, infine,

il controllo circa l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, al Corpo di Polizia Municipale e alle altre Forze di Polizia presenti sul territorio comunale.

Ai sensi dell'art 54, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento è comunicato al Prefetto di Napoli.

INFORMA

- che la presente Ordinanza sarà inviata all'Ufficio Trasparenza e all'Albo Pretorio, pubblicata sul Sito Istituzionale del Comune di Pompei, nonché trasmessa per gli adempimenti di competenza al Comando di Polizia Municipale ed alle Forze di Polizia territorialmente competenti;
- che sarà, inoltre, trasmessa, per conoscenza, alla Prefettura UTG di Napoli ed alle associazioni Confcommercio, Apab, Confesercenti, Federalberghi;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 giorni dalla sua emanazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Dirigente del V Settore
ing. Gianluca Fimiani

Il Dirigente del IV Settore
dr. Gaetano Petrocelli

IL SINDACO
Carmine Lo Sapienza

